

Riunione del 10 marzo 2011

Presidente: Avv. Antonio Ricciulli
Vice Presidente: Avv. Massimo Rosi
Componenti: Avv. Massimo Vergara Caffarelli (relatore)

CAF 29/11- Appello del tesserato Paolo Cianci avverso la decisione della Commissione Giudicante Nazionale C.U. n. 16 del 28 gennaio 2011 (sospensione da ogni attività federale per mesi cinque e giorni quindici fino al 13 luglio 2011)

La CAF

- letti gli atti e esaminati i documenti
- udita la Procura Federale all'udienza di discussione
- udita la parte appellante nonché il proprio difensore

PREMESSO CHE

- con provvedimento del 28 gennaio 2011, la Commissione Nazionale Giudicante infliggeva al tesserato Paolo Cianci la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi cinque e giorni quindici, fino al 13 luglio 2011, a seguito di violazione del dovere di lealtà e probità sportiva per aver esternato espressioni ingiuriose, aggravate dal turpiloquio, nei confronti di organi federali, apparse su facebook in data 6 novembre 2010 ;
- in data 7 febbraio 2011 il suddetto tesserato proponeva impugnazione avverso il provvedimento disciplinare, insistendo nella mancanza di riferibilità delle espressioni incriminate a membri od organi federali.

RITENUTO CHE

- non può essere posto in dubbio il contenuto lesivo dell'onore e della reputazione nelle frasi contestate, anche in base al principio del c.d. minimo etico comune a tutti gli individui, che deve essere applicato a prescindere tanto dalla percezione che il soggetto stesso abbia della propria dignità, quanto della rappresentazione di tale valore riflesso nel giudizio dei terzi;

- la violazione del dovere di lealtà e correttezza sportiva, che rappresenta uno dei principi informatori di carattere generale e che costituisce limite insuperabile nel regolare ogni rapporto riferibile a soggetti coinvolti all'interno dell'organizzazione sportiva, deve necessariamente prescindere dalla stretta applicazione della norma penale;
- il tardivo tentativo del tesserato di scagionarsi dall'incolpazione individuando come destinatari delle espressioni pubblicate su facebook soggetti estranei all'attività federale, appare, anche alla luce delle dichiarazioni rese in udienza dallo stesso, oltre che inverosimile, assolutamente privo di alcun riscontro probatorio;
- pertanto sono da ritenersi pienamente condivisibili le argomentazioni poste a fondamento della decisione dell'organo adito prime cure, anche in considerazione dell'aggravante del turpiloquio.

PQM

rigetta l'appello, confermando il provvedimento della Commissione Giudicante Nazionale e dispone incamerarsi la tassa di impugnazione.

F.to il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO 06.04.2011